



Mestre, 10 Dicembre 2014

Prot. n.: 201/AB/vm

Oggetto: Attuazione delle Legge Regionale 28 giugno 2013 n.14. Procedimento amministrativo per l'iscrizione e modalità per la tenuta dell'elenco regionale delle fattorie sociali e attribuzione di ulteriori funzioni amministrative ai C.A.A.

Ai Direttori
Federazioni Provinciali
Coldiretti del Veneto

E, p.c., Area Organizzazione Coldiretti

Ufficio Autonomie Territoriali Coldiretti

Terranostra Nazionale

Uecoop

Egregi,

una nota per informarvi che la Giunta della Regione del Veneto del 9 dicembre, ha approvato la delibera (in corso di numerazione e pubblicazione nel B.U.R.) con la quale definisce le procedure per l'iscrizione e le modalità per la tenuta dell'elenco regionale delle fattorie sociali, in applicazione del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale n.14/2013 (Agricoltura Sociale).

La DGR arriva alla sua approvazione definitiva dopo un lungo iter che ha visto fin dall'inizio la Coldiretti parte attiva, all'interno dell'Osservatorio regionale dell'agricoltura sociale, (art. 4 legge n.14/2013) nel presentare osservazioni, modifiche ed integrazioni al documento regionale inizialmente proposto, che fossero conformi alle richieste ed esigenze delle imprese.

In particolare si evidenzia che:

- per l'iscrizione nell'elenco regionale, premesso lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 2135 del codice civile da parte dei soggetti richiedenti, al fine di garantire che l'attività agricola non risulti marginale o irrilevante è necessario che la stessa comporti un **impegno minimo di 900 ore/anno** (calcolate applicando i parametri ore/ettaro, ore/capo e i coefficienti di correzione dei tempi unitari definiti dalla DGRV n. 2293/2013) e che la superficie minima dei terreni in conduzione non sia inferiore **a 10.000 metri quadrati** (*allegato A, paragrafo 4.2-Requisiti oggettivi*);
- al fine di proseguire il lavoro intrapreso già nel 2010 con la DGR n. 956/2010 (*c.d. "Super CAA*) è stata **attribuita ai centri autorizzati di assistenza agricola la legittimazione a ricevere la domanda di iscrizione**, con conseguente riduzione dei tempi di istruzione che non potranno essere superiori a 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza (*allegato A, paragrafo 5.1 –Presentazione delle istanze*). Tale ulteriore funzione del CAA si aggiunge a quelle recentemente ottenute, relative all'edificabilità in zona agricola (DGR n. 1904 del 14/10/2014), all'iscrizione all'elenco degli operatori agrituristici, (DGR n. 1483 del 5/08/2014) e all'iscrizione all'elenco delle fattorie didattiche, (DGR n. 1582 del 26/08/2014)
- relativamente all'avvio del **procedimento amministrativo** (legge n.241/1990), è stato ribadito, attraverso l'azione della Coldiretti, un percorso di semplificazione che vede la Pubblica Amministrazione, ricevuta l'istanza del soggetto interessato, adottare un provvedimento espresso, sia nel caso di esito negativo ovvero positivo. **Solo in determinati casi previsti espressamente dalla delibera regionale** (*Allegato A, paragrafo 5.4*), qualora l'iscrizione all'elenco sia riferita ad attività di agricoltura sociale che coinvolge, ad esempio, persone con disabilità, malati psichiatrici, persone in situazione di marginalità sociale, il provvedimento espresso (nella forma di DGR) sarà preceduto, considerati appunto i particolari interessi coinvolti, **dall'indizione della conferenza di servizi** (comma 1, art. 14 delle legge n. 241/1990).

- ampio spazio è stata data alla **formazione** in tema di agricoltura sociale rivolta agli imprenditori agricoli, coadiuvanti e loro familiari per complessive 100 ore che potranno essere erogate dalle società Imprese Verdi quali soggetti formatori iscritti all'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati per l'ambito della formazione continua ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19. Considerato che l'attività di agricoltura sociale è una realtà presente in Veneto, al fine di agevolare le imprese agricole, che già la esercitano, nell'adempimento dell'obbligo formativo, è stato stabilito che la frequenza al percorso formativo di base potrà avvenire entro 360 giorni dalla presentazione dell'istanza di iscrizione all'elenco regionale delle fattorie sociali.
- è stato riconosciuto che l'iscrizione all'elenco regionale **costituisce vicolo** al fine, in particolare, di riservare ai soggetti che esercitano **la vendita diretta** di prodotti agricoli provenienti da agricoltura sociale, almeno il 5% del totale dei posteggi nel caso di apertura di nuovi mercati al dettaglio in aree pubbliche o di sopravvenuta disponibilità di posteggi nei mercati già esistenti (L.R. n. 10/2001); di riconoscere titolo preferenziale per **l'aggiudicazione negli appalti pubblici di servizi o di forniture** di prodotti alimentari e agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva, a parità di prodotto, all'utilizzo di prodotti agricoli ed agroalimentari derivanti dall'agricoltura sociale.

Nel rinviare alla documentazione allegata per una più dettagliata descrizione del procedimento amministrativo di cui in oggetto, si rimane a disposizione per ogni chiarimento.

IL DIRETTORE
Pietro Piccioni



Allegati: n.6 "Agricoltura Sociale"